

Contratto integrativo provinciale per i dipendenti da alberghi, pensioni e locande della provincia di Pesaro e Urbino

Il giorno 10 maggio 1980 in Pesaro, presso la sede della Associazione dei Commercianti e del Turismo della Provincia di Pesaro e Urbino

tra

l'Unione Provinciale della Associazione degli Albergatori della Provincia

e

la FILCAMS-CGIL, la FISASCAT-CISL e la UILTuCS Provinciali si è proceduto all'aggiornamento delle tabelle del Contratto integrativo provinciale al C.C.N.L. 10.4.1979.

Art. 1 - Le retribuzioni mensili sono quelle contenute nel prospetto allegato.

Per i minori e gli apprendisti le riduzioni sono quelle previste dal C.C.N.L.

Art. 2 - L'indennità di contingenza, a partire dal 1.2.1975, verrà applicata in base ai valori mensili del punto determinati dall'accordo nazionale per la applicazione della scala mobile al settore alberghiero.

Art. 3 - Il valore mensile del vitto e alloggio è stato incorporato nella retribuzione, fermo restando la sua detrazione in caso di godimento in L. 10.500 per il vitto e L. 4.500 per l'alloggio.

Art. 4 - Il personale extra verrà compensato come segue negli alberghi di I e II categoria: chef de rang L. 23.000, cameriere L. 20.000, commis L. 17.000.

Negli alberghi di categoria inferiore, nelle pensioni e nelle locande, le suddette cifre verranno diminuite del 5 per cento.

I compensi sopra indicati verranno maggiorati del 20 per cento nei confronti del personale assunto con specifico incarico di capo servizio.

Art. 5 - Nei confronti di tutto il personale assunto per prestare la sua opera nel periodo stagionale, le retribuzioni di cui all'art. 1 verranno maggiorate dell'8 per cento e rimarranno invariate per tutta la stagione.

Viene inoltre stabilito che la liquidazione dei ratei di 13^a e 14^a mensilità, ferie e premio fine lavoro, nei confronti del solo personale stagionale, possa essere effettuato mensilmente e congiuntamente alla retribuzione.

Art. 6 - La Commissione Paritetica provinciale è costituita ai sensi del C.C.N.L. per i compiti demandati dal medesimo contratto nazionale. Per le spese di rappresentanza contrattuale, nonché per quelle relative al funzionamento della Commissione Paritetica, sarà anticipata dagli albergatori della Provincia la cifra di L. 12.000 per ogni dipendente in forza al 31 luglio di ciascun anno. Di tale cifra L. 10.000 saranno poste a carico del dipendente e L. 2.000 resteranno a carico dell'albergatore.

Il versamento delle somme riscosse sarà effettuato da ogni singola azienda entro il 5 agosto sul c/c postale 193615 intestato: Organizzazione Sindacali Lavoratori - Pesaro.

Art. 7 - Le condizioni di miglior favore, riconosciute nei confronti dei singoli lavoratori, restano salve e quindi continuano ad aver efficacia.

Art. 8 - Il presente contratto entra in vigore il 1° maggio 1980 ed avrà la stessa durata del contratto nazionale di lavoro.

Letto, approvato e sottoscritto.

Alcune principali norme del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

APPRENDISTATO - Nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore ai 15 e non superiore ai 20, salvo quanto disposto dalla legge sull'età minima per ammissioni al lavoro nelle attività non industriali e per lavori leggeri.

L'apprendistato avrà una durata massima 12 mesi, ridotta a 3 mesi per i giovani che abbiano frequentato con profitto, superando le relative prove d'esame, corsi di formazione professionale organizzati da Istituti o Scuole Alberghiere riconosciuti.

La retribuzione spettante agli apprendisti, resta così fissata:

- primi tre mesi: 60 per cento della retribuzione prevista per la categoria alla quale l'apprendista è assegnato;
- da oltre tre mesi e fino a sei mesi: 70 per cento della retribuzione sopra indicata;
- oltre i sei mesi: 90 per cento della retribuzione anzidetta.

L'orario di lavoro degli apprendisti non può superare le 8 ore giornaliere e le 44 settimanali, salve le limitazioni previste dalla legge sulla tutela dei fanciulli e degli adolescenti (da 15 a 18 anni: 40 ore settimanali; inferiori ai 15 anni 35 ore settimanali).

ORARIO DI LAVORO - L'orario settimanale di lavoro è di 40 ore per tutto il personale.

LAVORO STRAORDINARIO - E' quello prestato oltre le 40 ore settimanali ed è consentito nei limiti di due ore giornaliere con un massimo di 30 ore mensili e di 260 annuali. Il lavoro straordinario è compensato con la maggiorazione del 30 per cento se diurno, del 60 per cento se notturno, sulla quota oraria della retribuzione (stipendio o salario, indennità di contigenza e aumenti periodici di anzianità) che si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 172.

FESTIVITA' - In occasione delle festività nazionali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 4 novembre) e delle festività infrasettimanali (Capodanno, Epifania, San Giuseppe, Lunedì dopo Pasqua, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo, Assunzione, Ognisanti, Immacolata Concezione, Natale, S. Stefano, Patrono del

luogo) sarà riconosciuto il seguente trattamento economico:

— qualora il personale non presti alla sua opera, maturerà il diritto a percepire la normale retribuzione

— qualora invece presti la sua opera verrà riconosciuta oltre alla normale retribuzione, una retribuzione straordinaria maggiorata del 20 per cento. La maggiorazione del 20 per cento non verrà applicata per le festività sopresse (Epifania, S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo) e per le festività nazionali spostate alla domenica (2 giugno, 4 novembre).

Nel caso in cui le festività nazionali o infrasettimanali vengano a coincidere con il periodo in cui il lavoratore sia assente dal servizio per riposo settimanale, malattia, infortunio, gravidanza o puerperio, dovrà essergli corrisposta la retribuzione per la festività stessa senza alcuna maggiorazione.

COLLOCAMENTO - I lavoratori stagionali del settore turistico di cui all'art. 2 della legge n. 737/1978 e successive modificazioni, che risultino iscritti nella lista «separata» presso gli Uffici di collocamento secondo le modalità stabilite con circolare n. 7/79 dal Ministero del Lavoro - Direzione Generale del collocamento hanno la precedenza nell'avviamento al lavoro per l'assunzione con nuovo contratto a tempo determinato o a tempo indeterminato.

Resta ferma la facoltà prevista dal 5° comma dell'art. 15 della legge n. 264/49 per il datore di lavoro di rifiutare l'assunzione di quei lavoratori inviati dall'Ufficio di Collocamento, i quali siano stati precedentemente da lui licenziati per giusta causa.

Il datore di lavoro, in relazione a quanto previsto dalla suddetta circolare n. 7/79 del Ministero del Lavoro ed al fine di consentire ai lavoratori stagionali di documentare debitamente la domanda di iscrizione nella lista separata di cui alla citata circolare, è tenuto a rilasciare ai lavoratori stagionali, che siano stati occupati presso la propria azienda, un certificato di servizio dal quale risultino, tra l'altro, la durata dell'intercorso rapporto di lavoro e la qualifica relativa alle mansioni prestate.

Raggrup- pamenti	QUALIFICHE	ALBERGHI ANNUALI (1)	ALBERGHI STAGIONALI			
			Retribuz. mensile	Rateo 13°-14° Ferie	Premio fine lavoro	Totale mensile
1 Sup.	Direttore	303.138	640.592	158.482	41.049	840.123
	Alberghi di 3 ^a , 4 ^a cat., pensioni e locande	287.981	624.222	154.389	39.457	818.068
I	Vice direttore - Vice direttore amministr. - Capo del personale	263.624	597.916	147.813	36.900	782.629
	Alberghi di 3 ^a , 4 ^a cat., pensioni e locande	250.443	583.681	144.254	35.515	763.450
II	Capo servizi amministrativi - Capo servizio personale - Capo ricevimento - 1° portiere - 1° Maitre d'hotel - Capo cuoco - 1 ^a governante - Responsabile impianti tecnici	236.671	559.010	138.086	33.118	730.214
	Alberghi di 3 ^a , 4 ^a cat., pensioni e locande	224.837	546.228	134.891	31.875	712.994
III	1° segretario - Cassiere - Economo - Impiegato addetto all'amministrazione del personale senza capo - Controllo amministrativo - Corrispondente con tre lingue - Segretario ricevimento e cassa - Portiere unico - Maitre unico - 1 ^a guardarobiera consegnataria - 2° maitre d'hotel - 1° barman - Cuoco unico - Sotto capo cuoco - Governante unica - Capo operaio con funzioni di assistenza e coord.	222.071	543.241	134.144	31.584	708.969
	idem inferiore 18 anni	196.969	483.600	119.400	27.909	630.909
	Alberghi di 3 ^a , 4 ^a cat., pensioni e locande	210.967	531.249	131.146	30.419	692.814
	idem inferiore 18 anni	187.121	472.964	116.741	26.874	616.579
IV	Segretario (corrispondente) - Impiegato add. a macchine elettrocontabili - Magazziniere consegnatario - Capo centralinista					
	Guardarobiera unica consegnataria - 2° portiere - Portiere di notte - Cuoco capo partita - Chef de rang sala, piani, vini, trinciatori - 2° governante - Barman - Capo lavanderia - Dispensiere, Cantiniere e caffettiere - Capo garage - Capo giardiniere - Operaio specializzato	198.602	510.204	125.885	28.373	664.462
	idem inferiore 18 anni	180.200	464.292	114.573	26.032	604.897
	Alberghi di 3 ^a , 4 ^a cat., pensioni e locande	188.672	499.479	123.204	27.330	650.013
idem inferiore 18 anni	171.190	454.561	112.140	25.086	591.787	
V	Centralinista - Impiegato d'ordine addetto amm.ne personale, al controllo amm.vo, al ricevimento cassa ed alla segreteria - Cassiere bar ristorante - Telescrivente - Stenodattilografo con funzioni di segreteria					
	Portiere turnante - Cameriere di sala non qualificato	188.869	499.692	123.257	27.350	650.299
	idem inferiore 18 anni	172.045	454.752	112.188	25.105	592.045
	Alberghi di 3 ^a , 4 ^a cat., pensioni e locande	179.426	489.494	120.707	26.358	636.559
	idem inferiore 18 anni	163.443	445.462	109.865	24.202	579.525

(1) Alla retribuzione va aggiunta: l'indennità di contigenza e l'elemento autonomo.

Raggrup- pamento	QUALIFICHE	ALBERGHI ANNUALI (1)	ALBERGHI STAGIONALI			
			Retribuz. mensile	Rateo 13 ^a -14 ^a Ferie	Premio fine lavoro	Totale mensile
VI	Addetto al controllo merci e movimento personale - Dattilografo Caffettiere - Dispensiere - Cantiniere unico - Magazziniere non consegnatario con funzioni operaie - Operaio ausiliario ad- detto ad una o più mansioni - Marinaio di salvataggio - Conduttore con lingue - Postino con lingue - Pulitore lava- tore a secco - Lavandaio unico - Capo stiratrice, cucitrice, rammendatrice o unica - Dipendente unico di Albergo - Auti- sta, giardiniere, barista	181.659	491.905	121.310	26.593	639.808
	idem inferiore 18 anni	165.448	447.627	110.406	24.412	582.445
	Alberghi di 3 ^a , 4 ^a cat., pensioni e locande	172.576	482.096	118.858	25.640	626.594
	idem inferiore 18 anni	157.176	438.694	108.173	23.544	570.411
VII	Facchino di notte - Guardiano notturno - Guardia giurata - Cameriere ai corrieri - Lavandaio - Conduttore senza lingue - Addetto alle cabine telefoniche - Garagista - Rammendatrice - cucitrice, stiratrice - Commis. di cucina, piani, sala, bar, banco bar, self-service e tavola calda - Cameriere/a ai piani - Facchino ai piani e addetto ai saloni e bagagliaio - Aiuto di portineria - Caffettiere, cantiniere, dispensiere	175.859	484.954	119.572	25.918	630.444
	idem inferiore 18 anni	159.247	438.792	108.198	23.760	570.750
	Alberghi di 3 ^a , 4 ^a cat., pensioni e locande	167.066	475.458	117.198	24.994	617.650
	idem inferiore 18 anni	151.285	430.193	106.048	22.717	558.958
VIII	Addetto al montavivande - Facchino di cucina - Personale di fatica addetto alle dotazioni di sala, cucina, office e magaz- zino - Commissioniere - Vetturista - Ascensorista - Vestia- rista - Addetto al mangano ed alla stiratura con apparecchi automatici - Personale di fatica	165.698	470.822	116.039	24.544	611.405
	idem inferiore 18 anni	150.484	426.356	105.088	22.344	553.788
	Alberghi di 3 ^a , 4 ^a cat., pensioni e locande	157.413	461.875	113.802	23.674	599.351
	idem inferiore 18 anni	142.960	418.229	103.057	21.554	542.840

(1) Alla retribuzione va aggiunta: l'indennità di contingenza e l'elemento autonomo.

TRATTENUTE PREVIDENZIALI: 7,80%.

TRATTENUTE FISCALI: in relazione alla situazione familiare e precedenti lavorativi.